

**Ordinanza del presidente del Tribunale del 16 luglio 2015 — National Iranian Tanker Company/  
Consiglio**

(Causa T-207/15 R)

*(«Procedimento sommario — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran allo scopo d'impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Fumus boni iuris — Bilanciamento degli interessi — Insussistenza dell'urgenza»)*

(2015/C 320/46)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Richiedente:* National Iranian Tanker Company (Teheran, Iran) (rappresentanti: T. de la Mare, QC, M. Lester, J. Pobjoy, barristers, R. Chandrasekera, S. Ashley e C. Murphy, solicitors)

*Resistente:* Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: N. Rouam e M. Bishop, agenti)

**Oggetto**

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione 2015/236/PESC del Consiglio, del 12 febbraio 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 39, pag. 18) e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/230 del Consiglio, del 12 febbraio 2015, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 39, pag. 3), nelle parti in cui riguardano la richiedente.

**Dispositivo**

1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*

2) *Le spese sono riservate.*

---

**Ordinanza del Tribunale del 7 luglio 2015 — Banimmo/Commissione**

(Causa T-293/15) <sup>(1)</sup>

*(«Appalti pubblici di servizi — Abrogazione dell'atto impugnato — Non luogo a statuire»)*

(2015/C 320/47)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

*Ricorrente:* Banimmo SA (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: V. Ost e M. Vanderstraeten, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: S. Delaude e J. Estrada de Solà, agenti)

**Oggetto**

Domanda tesa all'annullamento della decisione del 9 aprile 2015 con cui la Commissione ha respinto l'offerta che la Banimmo aveva presentato facendo seguito ad un avviso di indagine immobiliare volta a sovvenire alle esigenze della Commissione in materia di uffici a Bruxelles (GU 2014/S 130-231896).

**Dispositivo**

- 1) *Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.*
- 2) *Non vi è più luogo a statuire sulla domanda della Banimmo SA con cui la stessa chiede che la causa sia decisa mediante procedimento accelerato.*
- 3) *La Commissione supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banimmo, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 236 del 20.7.2015.

---

**Ordinanza del presidente del Tribunale del 17 luglio 2015 — GSA e SGI/Parlamento**

(Causa T-321/15 R)

**(«Procedimento sommario — Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto — Sicurezza antincendio, assistenza alle persone e vigilanza esterna nella sede del Parlamento a Bruxelles — Rigetto di un'offerta e aggiudicazione dell'appalto a un altro offerente — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell'urgenza»)**

(2015/C 320/48)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

**Richiedenti:** Gruppo Servizi Associati SpA (GSA) (Roma, Italia); e Security Guardian's Institute (SGI) (Louvain-la-Neuve, Belgio) (rappresentante: E. van Nuffel d'Heynsbroeck, avvocato)

**Resistente:** Parlamento europeo (rappresentanti: P. López-Carceller e B. Simon, agenti)

**Oggetto**

Domanda, sostanzialmente, di sospensione dell'esecuzione, da un lato, della decisione del 12 giugno 2015 con cui il Parlamento ha dichiarato non conforme l'offerta che i richiedenti avevano presentato per l'aggiudicazione dell'appalto EP/DGSAFE/UIB/SER/2014-014 per prestazioni di sicurezza antincendio, di assistenza a persone e di vigilanza esterna nella sede del Parlamento a Bruxelles e, dall'altro, della decisione con cui tale appalto è stato aggiudicato alla società Securitas.

**Dispositivo**

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
  - 2) *L'ordinanza del 25 giugno 2015 nella causa T-321/15 R è revocata.*
  - 3) *Le spese sono riservate.*
-